

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

Le Commissioni II e III,

considerato che con la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che l'articolo 46 della CEDU, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, stabilisce che le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciate nell'ambito delle controversie di cui siano parti e che le sentenze della Corte sono trasmesse al Comitato dei ministri che ne sorveglia l'esecuzione;

constatato che, anche se gli Stati contraenti non hanno l'obbligo formale di incorporare la CEDU nel sistema giuridico interno, dal principio di sussidiarietà che è alla base della Convenzione stessa discende che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione;

preso atto che, se spetta alle autorità nazionali interpretare ed applicare il diritto interno, la Corte europea è comunque chiamata a verificare se il modo in cui tale diritto è interpretato ed applicato produce effetti conformi ai principi della Convenzione, della quale la giurisprudenza della Corte costituisce parte integrante;

esaminate le numerose sentenze di condanna nei confronti dell'Italia pronunciate dalla Corte di Strasburgo, dalle quali risulta l'accertamento di violazioni di disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli aggiuntivi, con particolare frequenza di quelle relative all'articolo 6 sul diritto ad

un giusto processo, specie sotto il profilo del termine ragionevole di durata dei processi;

riscontrato, per le violazioni rilevanti sotto quest'ultimo profilo, che la Corte europea, nella sua giurisprudenza più recente, ha ritenuto non effettivo, e perciò non necessariamente esperibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 CEDU, il rimedio interno apprestato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) — in quanto, in base ad esso, i giudici italiani, nonostante la svolta operata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1340 del 2004, continuano a liquidare ai cittadini lesi nel proprio diritto ad una ragionevole durata del processo somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle quantificate dal Giudice di Strasburgo — ed ha conseguentemente condannato l'Italia al pagamento di ulteriori e più consistenti indennizzi (cfr., ad esempio, le dieci sentenze del 10 novembre 2004 rese nelle cause Apicella c/Italia, Carletti e Bonetti c/Italia, Cocchiarella c/Italia, Ernestina Zullo c/Italia, Finazzi c/Italia, Giuseppe Mostacciuolo c/Italia (n. 1), Giuseppe Mostacciuolo c/Italia (n. 2), Giuseppina e Orestina Procaccini c/Italia, Musei c/Italia, Riccardi Pizzati c/Italia);

considerato che, da quanto esposto, emergono effetti finanziari rilevanti per lo Stato italiano, dovendosi in molti casi considerare, ai fini dell'esborso a titolo di risarcimento del danno, non solo la condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo — di per sé rilevante considerati i criteri di calcolo in quella sede adottati —, ma anche la riparazione eventualmente ottenuta dal ricorrente in sede nazionale, con la conseguenza che, paradossalmente, talora il risarcimento per violazione del termine ragionevole è notevolmente maggiore rispetto al *petitum* originario;

preso atto del fatto che molte pronunce della Corte europea rilevano carenze strutturali dell'ordinamento giuridico italiano che rendono lo Stato italiano

inadempiente nell'ambito della Convenzione;

preso atto del fatto che, alla data del 28 aprile 2004, circa il 70 per cento dei 3.700 casi pendenti di fronte al Comitato dei Ministri riguardavano l'Italia e che l'applicazione delle sentenze della Corte richiede, da parte dell'Italia, un tempo di gran lunga maggiore a quello (mediamente circa tre anni) richiesto dagli altri Paesi;

valutato che, se da un lato il Governo italiano ha adottato anche recentemente strumenti per conformare l'ordinamento giuridico alle indicazioni provenienti dalla Corte (come avvenuto con il decreto-legge n. 17 del 22 febbraio 2004 in relazione alle sentenze Somogyi del 18 maggio 2004 e Sejdovic del 10 novembre 2004), dall'altro occorrono ulteriori ed incisivi interventi per consentire sia l'attuazione di numerose sentenze rimaste ineseuite, per le quali l'Italia è costantemente oggetto dell'attenzione del Comitato dei Ministri, sia la previsione di rimedi interni più efficaci di quello previsto dalla cosiddetta legge Pinto e applicabili anche ad altre violazioni delle disposizioni della Convenzione;

rilevato che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la Raccomandazione 1684 (2004) con la quale chiede al Comitato dei Ministri di assicurarsi che le Autorità italiane adottino una normativa che consenta la riapertura dei processi, in particolare negli affari penali, al fine di dare un effettivo seguito alle sentenze, e diano attuazione senza ulteriori ritardi alle sentenze della Corte in sospenso da oltre cinque anni;

ricordato inoltre che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato la Risoluzione n. 1411 (2004), con la quale, sottolineati i gravi ritardi nell'attuazione delle sentenze della Corte, chiede alle autorità italiane di adottare le misure necessarie per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea rese nelle cause Dorigo, Aldini Immobiliare Saffi, Ceteroni, Abenavoli e A.B., E.F. & C.C.,

A.O., G.L.IV, Lunari, P.M., Palombo Edoardo e Manganelli, S.B.F. spa, CAR, sri, A.D. e Scozzari & Giunta;

rilevato infine che nella suddetta Risoluzione si chiede alle Delegazioni nazionali di attivarsi affinché i rispettivi Governi diano attuazione alle sentenze della Corte, riservandosi l'Assemblea, in caso di perdurante inadempienza, di applicare l'articolo 8 del proprio Regolamento che permette la contestazione dei poteri di una Delegazione nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative anche normative per rimediare ai deficit strutturali più volte rilevati dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze di condanna emanate nei confronti dello Stato italiano, provvedendo sollecitamente all'esecuzione delle stesse.

(7-00596) « Azzolini, Selva, Gerardo Bianco, Rivolta, Ranieri, Perlini, Naro, Malgieri, Michellini ».

La III Commissione,

premesso che:

la Macedonia, grazie anche all'impegno profuso dalla comunità internazionale, si è mantenuta estranea ai conflitti che, a partire dal 1991, hanno interessato gli altri paesi della ex Jugoslavia;

l'Accordo di Orhid, concluso nell'agosto del 2001 con il contributo dalla UE, dalla NATO, dell'OSCE e degli USA, ha avviato una evoluzione positiva del quadro politico interno ponendo fine ai conflitti tra l'etnia macedone e quella albanese;

LA NATO e l'UE hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la stabilità dell'area ed attualmente, come richiesto dal Governo macedone, opera in Macedonia la missione di polizia della UE « Proxima », il cui mandato scadrà nel dicembre del 2005;

il modello di governo decentrato oggetto degli Accordi di Ohrid — che prevede la suddivisione del territorio macedone in municipalità con competenze in materia di cultura, istruzione, educazione, salute, urbanistica e polizia locale, nonché l'introduzione dell'albanese quale seconda lingua ufficiale dove l'etnia albanese supera il 20 per cento della popolazione — è in fase di realizzazione;

il mancato raggiungimento del quorum in occasione del referendum svoltosi il 7 novembre 2004, il cui successo avrebbe compromesso la ripartizione territoriale stabilita dagli Accordi di Ohrid e, conseguentemente, pregiudicato il clima di collaborazione stabilitosi tra etnia macedone ed etnia albanese, non deve determinare un calo di attenzione ma indurre, al contrario, ad esercitare la massima vigilanza sull'evoluzione della situazione della Macedonia;

la Macedonia è impegnata in un processo di graduale avvicinamento all'UE avviato con Accordo di stabilizzazione ed associazione stipulato nel 2001 e che ha avuto di recente un ulteriore impulso con la richiesta di adesione all'Unione presentata il 22 marzo del 2004 dal governo macedone;

la Macedonia è un membro della *Partnership for peace* della NATO ed è avviata a divenire un membro a pieno titolo dell'Alleanza insieme ad Albania e Croazia;

la definitiva stabilizzazione della Macedonia, il rafforzamento dello Stato macedone entro confini internazionalmente riconosciuti e la sicurezza dell'intera costituiscono degli obiettivi prioritari della politica estera dell'Italia;

la denominazione internazionale di FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) non appare più adeguato ad uno Stato avviato verso un definitivo consolidamento e che ha ormai acquisito una precisa identità;

impegna il Governo:

a continuare a fornire il proprio contributo, nel quadro della UE e della

NATO, per la stabilizzazione della Macedonia ed il completamento dei processi politici ed istituzionali in corso nel Paese;

a sostenere nell'ambito dell'Unione europea l'opportunità di riconoscere il nome costituzionale della Repubblica di Macedonia al fine di contribuire alla piena legittimazione internazionale del nuovo Stato macedone.

(7-00594)

« Selva ».

La VIII Commissione,

considerato che:

il decreto-legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha individuato nuove procedure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo, essendo nel frattempo scaduta l'ultima proroga — fissata al 30 giugno 2004 — del termine per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione;

l'adozione del provvedimento si è resa necessaria anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 24 maggio 2004, che ha sostanzialmente dichiarato non più ammissibili interventi che si limitino alla mera proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto;

lo stesso decreto-legge n. 240, a seguito della conversione in legge da parte delle Camere, ha peraltro differito al 31 marzo 2005 il termine per l'esecuzione delle citate procedure di rilascio, a condizione che fossero sottoscritti, con dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore, impegni circa l'adesione ad una delle tipologie contrattuali previste nel medesimo decreto-legge;

il termine del 31 marzo 2005 è ormai scaduto, determinando, nei fatti, una vera e propria « emergenza sfratti », che interessa la quasi totalità dei comuni italiani, i quali hanno già manifestato al

Governo, attraverso proprie iniziative istituzionali, l'esigenza di dare risposte efficaci ed urgenti in relazione alle problematiche emerse;

la circolare ministeriale applicativa del citato decreto-legge, attesa per la fine dello scorso anno, è stata emanata soltanto nella metà del mese di marzo 2005, determinando conseguenti difficoltà attuative per i soggetti interessati, sia pubblici che privati;

risulta evidente che il complesso sistema posto in essere dal decreto-legge n. 240 del 2004, che ha previsto anche la creazione di « sportelli emergenza sfratti » — al momento non costituiti o tuttora in fase di primo avvio, anche a causa dei ritardi nell'emanazione della circolare applicativa —, richiede una graduazione nel tempo degli effetti critici che si produrranno sulle categorie di conduttori più svantaggiate;

è indispensabile dare una rapida e precisa risposta ad un problema di grave rilevanza sociale, che coinvolge circa 30.000 famiglie italiane, provvedendo in particolare alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie più disagiate;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza ogni possibile iniziativa finalizzata alla soluzione dell'emergenza determinatasi a seguito della scadenza dei termini di cui in premessa, ed in particolare ad individuare apposite misure per:

autorizzare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, i Comuni ad erogare un « buono per l'affitto », in forma di contributo finanziario alle famiglie interessate dal provvedimento di « sfratto » previste dal decreto;

garantire l'anticipo finanziario dei Comuni assegnando alle Regioni le risorse necessarie per la copertura del fabbisogno.

(7-00595) « Sandri, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri,

Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra ».

La VIII Commissione,

premesso che:

in data 11 ottobre 2004 nella seduta 525 è stata presentata l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03576 con la quale, in merito alla Cooperativa CO.MI. di Roma, si evidenziava il mancato rilascio (atteso da 10 anni) del nulla osta alla cessione di proprietà degli alloggi siti in Roma, Largo Luigi Tenco, 13, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a beneficio dei soci assegnatari;

tale ritardo, aveva permesso, al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa, di assumere atti illegittimi nei confronti di alcuni soci assegnatari sanzionati dal Ministero mediante il commissariamento della Cooperativa;

tenuto conto dei gravi danni economici quantificabili in circa 38.000,00 euro per ogni socio, si chiedeva al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti « quali provvedimenti urgenti il Ministro intendesse adottare per consentire di rimediare ai gravi danni economici che i soci assegnatari di alloggio in Roma, Largo Luigi Tenco, 13 continuano a subire e se non ritenesse di dover rilasciare, ora per allora, l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi prenotati nel lontanissimo 1980 e assegnati nel lontano gennaio 1985, considerate le responsabilità del Ministero per il lungo periodo di tempo trascorso nella definizione della pratica di autorizzazione alla cessione in proprietà »;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora risposto all'interrogazione e peraltro, quale Ministero vigilante, ha consentito al Commissario straordinario della Cooperativa (raccomandata RR n. 10/P del 18 gennaio 2005) di emanare ulteriore provvedimento con il

quale si intima, agli eredi del socio assegnatario di appartamento in Udine Col. Giovanni Millia deceduto il 06 ottobre 2004, di lasciare libero l'alloggio in quanto non aventi diritto di succedere al genitore;

il Col. Millia, Ufficiale dell'Esercito Italiano, dopo aver ottenuto nel 1985 l'alloggio di cui trattasi, come gli altri 214 soci della Cooperativa assistita da contributo erariale e destinata ai dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ne aveva riscattato il valore pagandone i costi di costruzione, parte in contanti e parte con l'accollo del mutuo;

a fronte del comportamento inerte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rilasciare il nulla osta alla cessione in proprietà, una socia erede di un sottufficiale della Marina Militare, colpita da analogo provvedimento, iniziava causa presso il TAR Lazio nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà dell'immobile a lei assegnato;

il TAR Lazio, Sezione terza con sentenza del 3 febbraio 2005, immediatamente esecutiva, ordina al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concludere il provvedimento iniziato nel marzo 1994, con la richiesta al socio ed alla cooperativa della documentazione oggettiva e soggettiva necessaria, mediante l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di autorizzazione alla cessione in proprietà dell'alloggio assegnato alla ricorrente;

questi e molti altri casi di ufficiali già in servizio nei Balcani, dichiarati decaduti dall'assegnazione si sono potuti verificare perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti detiene da anni le pratiche complete per il rilascio dell'autorizzazione alla cessione in proprietà e non le conclude concedendo ciò che legittimamente spetta ai richiedenti;

la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 all'articolo 1 comma 244 ha modificato in senso favorevole alle attese dei soci

assegnatari della Cooperativa CO.MI. (214 soci) l'articolo 141 del T.U. 1165/1938;

la medesima legge ribadisce al comma 136 la necessità dell'Amministrazione di intervenire in autotutela di fronte a provvedimenti illegittimi;

la legge 11 febbraio 2005 n. 15 con l'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 21 della legge 241 del 7 agosto 1990 « efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo — Revoca e recesso » esplica all'articolo 21-*septies* la nullità del provvedimento amministrativo quali sono quelli emessi dalla Cooperativa CO.MI. a partire dall'anno 1999 ad oggi nei confronti dei soci assegnatari,

impegna il Governo a:

provvedere entro e non oltre 60 giorni in favore dei soci assegnatari della Cooperativa CO.MI. di Roma che hanno presentato nel 1995 la documentazione necessaria al rilascio, ora per allora, dell'autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 179 del 1992 come deliberato nel 1993 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* su due conformi pareri espressi dall'Ufficio Studi e Legislazione dello stesso Ministero;

dichiarare formalmente entro e non oltre 60 giorni la nullità degli atti di esclusione da socio illegittimamente assunti dalla Cooperativa CO.MI. dall'anno 1999 ad oggi perché adottati da organo (Consiglio di Amministrazione e Commissario Governativo della Cooperativa) privo del relativo potere, attribuito in via esclusiva al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dall'articolo 103 del Testo Unico 1165/38 per le Cooperative assistite da contributo dello Stato;

disporre e vigilare affinché i predetti soci in attesa della stipula dell'atto notarile di assegnazione in proprietà individuale degli alloggi, siano reintegrati di pieno diritto nella vita della società cooperativa.

(7-00597) « Vigni, Violante, Minniti, Abbondanzieri, Sandri, Pisa,

Angioni, Amici, Battaglia, Bettini, Leoni, Lucidi, Di Serio D'Antona, Tocci, Sciacca, Melandri, Tidei, Ruggia ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

l'aeroporto di Boccadifalco sito in Palermo è tra gli aeroporti più antichi d'Italia e rappresenta ancora oggi un sito di notevole interesse storico, culturale ed architettonico per la caratteristica delle infrastrutture aeronautiche che vi si trovano e per la preziosità di un orto botanico ed una villa antica, sede del circolo ufficiali dell'Aeronautica militare;

l'aeroporto inoltre ospita i nuclei elicotteri delle Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza) e di recente anche dei Vigili del fuoco per la necessaria integrazione delle strutture di protezione civile del pari in esso ospitate;

Boccadifalco è anche sede di uno dei più prestigiosi ed antichi Aeroclub d'Italia che conta circa 300 soci, 6 aeromobili e ospita anche aeromobili di privati sportivi;

la struttura è parte integrante del patrimonio storico della città di Palermo e venne ampliata durante la 2^a guerra mondiale con l'acquisizione di numerosi terreni che servirono ad adeguare l'aeroporto alle finalità belliche;

in proposito giova ricordare che i terreni in argomento sono soggetti alla disciplina della legge che prevede, nell'ipotesi in cui cessi la destinazione originaria, la retrocessione dei terreni agli originari proprietari;

la gestione della struttura aeroportuale, la manutenzione degli impianti e la regolamentazione del traffico aereo sportivo e degli elicotteri delle forze di polizia, della protezione civile e dei Vigili del fuoco, è assicurata da un distaccamento dell'Aeronautica militare, che con pochi uomini e mezzi e tanti sacrifici svolge un servizio esemplare ed altamente efficiente, sia nel mantenimento della vasta struttura sia nella gestione del traffico aereo;

l'aeroporto necessita di interventi soprattutto sull'unica pista per renderla più funzionale alle esigenze del traffico e della sicurezza e da anni è in corso un acceso dibattito sul futuro della struttura che i palermitani vorrebbero conservare tale e quale, nonostante l'Aeronautica militare abbia più volte manifestato posizioni contrastanti che da un lato spingerebbero per la cessione della struttura all'ENAC e dall'altro per il mantenimento di una presenza magari implementata rispetto alla attuale consistenza di uomini e mezzi;

di recente l'aeroporto di Boccadifalco è stato inserito nel piano di dismissioni degli aeroporti italiani, predisposto dallo Stato Maggiore della Difesa;

di contro il Ministero dell'Interno avrebbe individuato in una parte dei terreni a nord ovest della pista un sito utile ed idoneo ad ospitare la « cittadella della polizia »;

allo stato attuale, per quanto è a conoscenza degli interpellanti sono in corso trattative tra l'Aeronautica militare e l'ENAC per la cessione a quest'ultima dell'aeroporto che in linea di massima, seguirebbe le seguenti coordinate:

1) l'ENAC secondo un progetto di massima, assumerebbe la gestione dell'aeroporto; provvederebbe alla ristrutturazione delle strutture secondo un pro-